ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/01/2012

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO/ABITABILITA'

Dalla residenza Municipale, lì 28/12/2011

L'istruttore Contabile Nicolini Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale, CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/01/2012 al 19/01/2012

Dalla Residenza Municipale, lì

L'istruttore Contabile Nicolini Alessandro



Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **866** DEL **27/12/2011**

TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 1° COMPARTO P.E.E.P. - DITTA BELEMMI GIUSEPPE E SABATTINI CARLA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 02

SERVIZIO

UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO/ABITABILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE

Michele Bonito

PRATICA N. 991

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Vista la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art.3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865;

- la legge 23.12.1996, n. 662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996 che individuava le aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;

Tenuto presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;
- la legge 23.12.1998 n. 448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni;

Visto l'atto di assenso presentato dai sigg.ri Belemmi Giuseppe e Sabattini Carla, in qualità di proprietari di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 1° Comparto PEEP, in data 02.12.2011 prot. n. 33491;

- l'atto a firma del notaio Dott. Mario Bevilacqua in data 30.08.1974 rep. 154683, registrato a Rimini in data 21.10.1974 n 3491 e trascritto a Rimini in data 30.10.1974 n. 6462/5526, con il quale il Comune di Cattolica cedeva alla Cooperativa Valbruna il diritto di superficie sull'area interessata;
- l'atto a firma del notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 18.01.1980 rep. 170518, registrato a Rimini in data 30.01.1980 n. 888, trascritto a Rimini in data 07.02.1980 n. 1101/971, con il quale i sigg.ri Belemmi Giuseppe e Sabattini Carla ottenevano dalla Cooperativa Valbruna l'assegnazione del "diritto di superficie sull'area in Cattolica, 1° Comparto P.E.E.P., Via Amendola, di mq. 173, al N.C.T. pagina 4284, fg. 6 n. 1172" con sovrastante fabbricato grezzo in piena proprietà, composto di un piano interrato, un piano rialzato ed un piano primo, attualmente identificato al N.C.E.U. al foglio 6 mappale 1172 sub 1 e 2;

Vista la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 12.196,00 l'importo del conguaglio da versare al Comune dai proprietari

dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di piena proprietà;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tenuto presente che:

- con la trasformazione deve ritenersi risolta la convenzione originaria di concessione del diritto di superficie, la quale andrebbe sostituita con la convenzione ex art. 8 della legge n. 10/1977;
- la durata massima di questa convenzione è fissata da questo Comune in anni 20, come risulta anche dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2.3.2000, con la quale si approvavano i relativi schemi;
- ai sensi della lett. a) del comma 46 dell'art. 31 della L. n. 448/1998, la durata della nuova convenzione va diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

Atteso che nella fattispecie non ricorre pertanto l'ipotesi della sostituzione della convenzione originaria con la convenzione ex art. 8 legge n. 10/77, in quanto sono trascorsi più di venti anni dalla sua sottoscrizione;

Tenuto presente, infine, che nella convenzione originaria era stata inserita la clausola relativa al conguaglio per i maggiori oneri di esproprio e che un eventuale conguaglio avrebbe portato di fatto ad una riduzione del corrispettivo per la trasformazione, che va determinato "al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie";

Richiamato il parere espresso dall'Ufficio Legale – Avvocatura Civica in data 03.12.2008 prot. n. 55/08, che esprime il proprio intendimento in materia a seguito della legge n. 244/2007 ed avuto riguardo al parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti n. 5/2008;

Ritenuto di rinunciare ai maggiori oneri di esproprio per le aree P.E.E.P. in esame, in quanto vengono assorbiti nella somma richiesta a conguaglio, che si determina in misura pari al 60% del valore dell'area determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del D.L.n.333/92, convertito dalla L. n.359/92, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base delle variazioni ISTAT;

Visti i commi 45,46,47 e 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000,
- il D.lgs. n. 165/2001.
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie sull'area 1° Comparto P.E.E.P. assegnata ai sigg.ri Belemmi Giuseppe e Sabbatini Carla, proprietari superficiari di fabbricato costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni del Comune di Cattolica F. 6 mappale 1172 della superficie di mq. 173, ai seguenti patti e condizioni:
- il corrispettivo di tale trasformazione, è stabilito in Euro 12.196,00 (dodicimilacentonovantasei/00), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, da versare presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT BANCA Spa. Agenzia di Cattolica Via Bovio 1, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente delibera, da introitare sul cap. 825.000 del bilancio 2011 codice Siope 4106;
- la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio in Cattolica dott.
 Mario Bevilacqua in data 30.08.1974 rep. n. 154683;
- il consolidamento in capo ai proprietari della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;
- 2) di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonchè nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;
- 3) alla sottoscrizione dell'atto provvederà il Dirigente del Settore 2 Urbanistica-Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267;
- 4) di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;
- 5) di individuare nella persona del geom. Paolo Turrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile Michele Bonito

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo
825000	555	2011	12.196,00

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Claudia Rufer